

CAMERA DEI DEPUTATI N. 300

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976

Seduta dell'11 agosto 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'inquinamento di una vasta area della provincia di Milano, provocato dalla fuoriuscita di sostanze tossiche dallo stabilimento della società ICMESA, ha creato problemi particolarmente complessi.

La sostanza inquinante si è infatti sparsa all'esterno dello stabilimento ed in concentrazioni elevate. Si tratta inoltre di una sostanza tossica persistente nell'ambiente per un tempo notevole e difficilmente degradabile.

Sulla base dei dati raccolti, la situazione si può così sintetizzare:

a) il primo impegno è consistito nella rilevazione del grado di inquinamento mediante esami di laboratorio effettuati, oltre che dalle strutture locali, comprese quelle universitarie, anche dall'Istituto superiore

di sanità. I primi esami sono stati effettuati con prelievi a larghe maglie, mentre i successivi sono stati concentrati per rilevare più in dettaglio la situazione;

b) il secondo problema, che è stato affrontato e che richiederà un impegno sistematico che si protrarrà nel tempo, è quello del controllo clinico della popolazione esposta al rischio di contaminazione. Nei confronti degli ospedalizzati il ricovero verrà protratto fino a quando sarà ritenuto necessario mantenere sotto stretto controllo clinico i soggetti. Nei confronti, invece, della popolazione non ospedalizzata, ma che ha riportato lesioni cutanee, si rendono ugualmente necessari i dovuti prolungati controlli clinici e di laboratorio. Per la rimanente popolazione esposta alla contaminazione, ma senza lesioni patologiche, già sottoposta ad

un primo *screening* risultato negativo, dovranno essere ugualmente svolti controlli clinici e di laboratorio.

Inoltre si è reso assolutamente necessario istituire un ambulatorio per le donne in stato interessante ed un consultorio familiare, dotati di una assistenza medica mutualistica particolarmente qualificata, in grado di fornire alle gestanti ogni utile indicazione ed informazione;

c) il terzo problema, particolarmente arduo, è rappresentato dalla bonifica dell'area contaminata comprendendo in questa non solo il terreno agricolo, ma anche le case di abitazione e relativo contenuto, attrezzi di lavoro nonché, naturalmente, la stessa fabbrica della ICMESA.

Per la determinazione delle misure più idonee da applicare per la decontaminazione dell'area inquinata è stata costituita, come è noto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della sanità sentita la regione Lombardia, una apposita Commissione tecnico-scientifica la quale si avvale anche degli studi e dei suggerimenti di alcuni dei maggiori esperti mondiali nel campo delle diossine.

Il costo che è legato alle indicate operazioni di disinquinamento, che richiedono interventi di personale altamente specializzato e protetto, è prevedibilmente elevato dovendosi anche mettere in bilancio la probabile installazione di un forno inceneritore sul posto, la realizzazione di opere per evitare lo scolo di acqua inquinata, particolari interventi sulla rete viaria, nonché il monitoraggio sia chimico che biologico a medio termine, al fine di seguire e di verificare l'efficacia delle opere di decontaminazione.

L'eccezionalità della situazione e degli impegni di non breve periodo necessari per fronteggiarla, ha richiesto e richiede lo sforzo convergente degli organi centrali dell'amministrazione sanitaria, della regione e degli enti locali. Tra essi, merita particolare menzione, per quanto concerne l'intervento degli organi centrali, l'istituzione di una speciale sezione dell'Istituto superiore di sanità, distaccata a Milano, e di un ufficio di collegamento e di coordinamento costituito presso il Commissario di Governo. È peraltro evidente che il compito operativo primario e complessivo compete alla regione Lombardia.

Si è pertanto ritenuto necessario concedere a tale regione un contributo speciale

da destinare, sulla base delle valutazioni dei suoi organi tecnico-amministrativi, alla copertura delle spese di primo intervento nei vari settori.

È stata così stanziata la somma di lire 40 miliardi che saranno utilizzati, anche mediante delega agli enti locali, per i necessari controlli e accertamenti igienico-sanitari, per l'opera di bonifica, per l'assistenza in ogni sua forma, per interventi di ripristino delle strutture civili ed economiche delle zone colpite e per l'opera di prevenzione (articolo 1), nonché per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole, artigiane, commerciali e industriali aventi sede nelle zone colpite.

Il fondo così costituito sarà gestito direttamente dalla regione (articolo 2) che potrà avvalersi di procedure, per quanto è possibile, celeri e pratiche.

Così come è stato fatto in occasione di altre situazioni calamitose è previsto un insieme di disposizioni a favore delle diverse categorie di lavoratori e di pensionati.

In particolare l'articolo 3 estende il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro.

In relazione a ciò i lavoratori, che in conseguenza della contaminazione hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa, godranno di un trattamento pari all'80 per cento della retribuzione. Il trattamento potrà essere corrisposto per la durata di un anno, ma potrà essere prorogato per periodi semestrali con decreto interministeriale.

Lo stesso trattamento è esteso ai lavoratori disoccupati per un periodo massimo di sei mesi.

L'articolo 4 prevede la corresponsione di una indennità di disoccupazione di lire 5.000 giornaliere a favore dei lavoratori già disoccupati al momento dell'inquinamento o che rimangano disoccupati entro un anno.

L'articolo 5 precisa che i trattamenti speciali di integrazione salariale e di disoccupazione non sono cumulabili con altri trattamenti goduti allo stesso titolo.

L'articolo 6 prevede la corresponsione di una sovvenzione *una tantum* di lire 200.000 a favore di tutti i pensionati che godano di un trattamento non superiore a lire 100.000 mensili nonché alle varie categorie di invalidi civili.

L'articolo 7 concerne l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a favore

dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali) fino al 30 giugno 1977.

L'articolo 8 dispone la corresponsione di un contributo *una tantum* di lire 300.000 a favore dei lavoratori autonomi.

L'articolo 9, infine, dispone che gli oneri derivanti dalle provvidenze soprariportate sono a totale carico dello Stato.

Con l'articolo 10 viene istituito presso il Commissario di Governo per la regione Lombardia un apposito ufficio dal Ministero della sanità, in grado di seguire costantemente la situazione mantenendosi collegato con le strutture del Ministero e delle altre Amministrazioni interessate e con gli organismi scientifici nazionali ed internazionali, per affrontare le situazioni operative che si presentano e che possono essere di estrema gravità e d'urgenza così da richiedere interventi immediati.

L'articolo 11 prevede, accanto a questa organizzazione amministrativa una adeguata struttura tecnica, costituita da una sezione distaccata dall'Istituto superiore di sanità; infatti vi dovrà essere un monitoraggio continuo delle zone non solo strumentale, ma anche con l'impiego di animali da esperimento, per controllare l'efficacia dei metodi di decontaminazione.

L'articolo 12 disciplina i compensi da corrispondere ai membri ed agli esperti, anche stranieri, chiamati a collaborare con la Commissione speciale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1976.

Ad integrazione di quanto già è stato disposto con il decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, è altresì prevista la sospensione, fino al 31 dicembre 1976, del termine di scadenza dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari (articolo 13) al cui pagamento sono tenuti debitori domiciliati o residenti nei comuni colpiti dalla contaminazione.

Le norme di cui agli articoli 14, 15 e 16 sono intese a concedere ai danneggiati agevolazioni fiscali (in aggiunta a quelle già concesse con il decreto-legge 3 agosto 1976, n. 576).

In particolare, con l'articolo 14 viene concesso per gli anni 1976 e 1977 lo sgravio dell'imposta locale sui redditi per i redditi dominicali e sgravi ai possessori di terreni colpiti dall'inquinamento delle sostanze tossiche.

La medesima agevolazione viene assentita, con l'articolo 15, per i fabbricati per i quali la pubblica autorità ha disposto lo abbandono in conseguenza dell'inquinamento.

La disposizione dell'articolo 16 è intesa ad escludere agli effetti dell'applicazione delle imposte sul reddito e della formazione del reddito complessivo del percepiente le somme erogate ai sinistrati.

Tali erogazioni per altro sono anche deducibili dal reddito del soggetto erogante.

Inoltre con lo stesso articolo 16 viene stabilito che i redditi dominicali ed agrari dei terreni nonché i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

L'articolo 17 precisa in via generale che le norme che vengono erogate sono concesse solo a titolo di anticipazione sugli indennizzi che risulteranno spettanti ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità. (In proposito è da ricordare che oltre alla indagine svolta dalla competente autorità giudiziaria, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha opportunamente promosso una apposita inchiesta amministrativa).

In tal modo è soddisfatta la esigenza di attuare — senza alcun pregiudizio dei sinistrati in ordine a quanto potrà essere stabilito nelle competenti sedi — un immediato ed ampio intervento dello Stato, allo scopo di promuovere, nello spirito della più larga solidarietà verso le popolazioni colpite e nel quadro della tutela degli interessi generali, la necessaria opera di sostegno delle popolazioni e la ripresa economica e produttiva della zona.

Resta ovviamente salvo il diritto dello Stato alla rivalsa, allorché saranno accertate e definite sotto ogni aspetto le eventuali responsabilità. Per tali ipotesi si stabilisce la surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari fino all'ammontare delle somme ad essi anticipate con i diversi contributi.

Con l'articolo 18 si provvede ad assicurare la necessaria copertura finanziaria mediante utilizzo dell'accantonamento di fondo globale (parte corrente) relativo ad «oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato».

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.

Decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

Contributo speciale alla Regione Lombardia.

ARTICOLO 1.

Al fine di fronteggiare le prime necessità d'intervento nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi il 10 luglio 1976 lo Stato assegna alla Regione Lombardia un contributo speciale di lire 40 miliardi.

Con la somma anzidetta la Regione provvederà nell'ambito dei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537 anche a mezzo di delega o di contributo agli enti locali, agli interventi urgenti rientranti nelle materie di propria competenza o ad essa delegate dallo Stato anche a norma del presente decreto, ovvero in quelle materie di competenza degli enti locali nelle quali è indispensabile un'azione coordinata, a favore della popolazione e del territorio colpiti, e in particolare:

a) agli accertamenti ed ai controlli sull'inquinamento del terreno, delle acque e della vegetazione;

b) agli interventi di decontaminazione e di bonifica del terreno, degli stabili e ad ogni altro intervento di ripristino e di protezione dell'ambiente anche in relazione alle direttive che potranno essere impartite dal Ministero della sanità;

c) agli accertamenti e controlli sanitari e all'assistenza sanitaria e in genere necessarie a tutela della salute pubblica nella zona colpita;

d) all'assistenza, anche scolastica;

e) agli accertamenti e controlli ed agli interventi nel campo della profilassi medico-veterinaria e della assistenza zoiotrica;

f) all'esecuzione dei lavori pubblici di competenza della regione e degli enti locali, necessari per il ripristino delle strutture civili ed economiche delle zone colpite e per prevenire la diffusione dell'inquinamento;

g) alla concessione di contributi straordinari a favore delle imprese agricole, singole e associate, artigiane, turistiche e alberghiere che abbiano subito danni in conseguenza dell'evento di cui al primo comma del presente articolo;

h) alla concessione di contributi straordinari in conto capitale, esclusa ogni forma di intervento in conto interesse, per delega dello Stato a favore delle imprese industriali e commerciali che abbiano subito danni in conseguenza dell'evento di cui al primo comma del presente articolo. Nel fissare la misura di tali contributi, che dovranno essere determinati sulla base degli ultimi redditi documentati dall'impresa, sarà tenuta presente anche l'esigenza della sollecita ripresa dell'attività.

Per gli interventi di cui al presente articolo la Regione potrà avvalersi delle prestazioni di esperti estranei alla pubblica amministrazione.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Regione Lombardia, in collaborazione con i competenti organi dell'Amministrazione dello Stato e con gli enti locali, provvederà al primo accertamento dei danni causati dall'evento, di cui al primo comma, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi, statali e regionali, anche ai fini di ulteriori contributi speciali da assegnare alla Regione.

ARTICOLO 2.

Il contributo speciale di cui all'articolo 1 unitamente alle somme destinate dalla Regione o ad esse devolute da altri enti o soggetti per il medesimo scopo affluisce ad un apposito fondo gestito dalla Regione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio regionale.

Le modalità e i criteri degli interventi della Regione e degli enti locali, nonché le relative procedure amministrative e di spesa saranno determinati con leggi regionali anche in deroga alle norme vigenti, da emanarsi entro il termine di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

Fino a quando non siano entrate in vigore le leggi regionali di cui al precedente comma del presente articolo, alle spese per gli interventi improrogabili previsti dall'articolo 1, esclusi quelli di cui alla lettera h), provvede il Presidente della Giunta regionale con proprie determinazioni, sentito sui criteri generali d'intervento, il parere di una commissione dallo stesso costituita e presieduta dallo stesso Presidente.

Della Commissione faranno in ogni caso parte un membro designato dal Commissario del Governo, un membro designato dal Ministero del tesoro, il Presidente dell'Amministrazione provinciale o un suo delegato, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato e gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari regionali competenti.

Alla erogazione delle somme relative provvede, anche in deroga alle norme vigenti, il Presidente della Giunta regionale con mandato diretto o mediante apertura di credito a favore dei Sindaci dei comuni interessati.

Il Presidente della Giunta regionale forma ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate a norma del comma precedente e lo trasmette al Consiglio regionale e al Commissario di Governo.

I Sindaci formano ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate in base alle aperture di credito di cui al precedente comma e lo trasmettono al Presidente della Giunta regionale.

I provvedimenti di cui al presente articolo di competenza del Presidente della Giunta regionale possono essere delegati a membri della Giunta stessa.

Gli interventi di competenza dei Comuni e della Provincia rivolti ai fini previsti dall'articolo 1 sono coordinati dal Presidente della Giunta regionale sulla base di criteri formulati dalla Commissione di cui al precedente terzo comma.

Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente terzo comma il Presidente della Giunta regionale e i Sindaci dei comuni interessati possono stipulare, anche in deroga alle norme vigenti, contratti a trattativa privata.

Qualora per motivi di urgenza sia stato necessario procedere allo immediato acquisto di materiale di pronto impiego o assicurare altre prestazioni senza che siano stati stipulati i relativi contratti, anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della Giunta regionale e i Sindaci provvedono con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui al precedente comma.

Per la definizione e il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 nonché al fine di favorire il coordinamento tra gli interventi della Regione, degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche, il Presidente della Giunta regionale, oltreché delle competenti Commissioni consiliari regionali, può avvalersi di speciali commissioni consultive da lui costituite e formate anche da esperti estranei alla pubblica amministrazione, assumendo le relative spese a carico del fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto.

I provvedimenti adottati dalla Regione e dagli enti locali in attuazione del presente decreto e delle leggi regionali di cui al precedente secondo comma non sono sottoposti a controllo preventivo. Di tali provvedimenti e delle spese relative è formulato, al termine di ogni esercizio finanziario un analitico rendiconto, approvato dal Consiglio regionale, o, rispettivamente, dall'organo deliberante dell'ente locale, con deliberazione soggetta a controllo.

Provvidenze per i lavoratori.

ARTICOLO 3.

Ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro di tutti i settori economici operanti nei comuni indicati ai sensi del precedente articolo 1, sospesi dal lavoro in conseguenza dell'inquinamento, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonché il trattamento per assegni familiari.

Il trattamento di integrazione spetta anche agli apprendisti, nonché agli impiegati e ai dirigenti nella misura stabilita per gli impiegati dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo è esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dell'inquinamento da sostanze tossiche per un periodo massimo di sei mesi.

Le sede provinciale di Milano dell'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro e dall'interessato, se disoccupato, imputandone la spesa ad una contabilità speciale. Avverso il provvedimento della sede dell'Istituto è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, che decide in via definitiva.

Il trattamento di integrazione di cui al primo comma è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di questa, nonché ai fini del diritto all'assistenza sanitaria e si aggiungono al periodo di 36 mesi di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

ARTICOLO 4.

Ai lavoratori residenti nei Comuni indicati a norma del precedente articolo 1 che, alla data del 10 luglio 1976, avevano diritto e fruivano delle prestazioni di disoccupazione, spetta, per la durata massima di dodici mesi, una indennità speciale nella misura di lire 5.000 giornaliere, nonché il trattamento per assegni familiari.

Gli stessi trattamenti di cui al precedente comma sono concessi, altresì, ai lavoratori dipendenti da aziende che svolgono attività nei Comuni sopraindicati, i quali rimangano disoccupati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data del 10 luglio 1976.

Il periodo di godimento del trattamento previsto nel presente articolo è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, nonché per il diritto all'assistenza sanitaria.

La sede provinciale di Milano dell'INPS provvede a corrispondere il trattamento di cui al presente articolo imputandone la spesa ad una contabilità speciale.

ARTICOLO 5.

I trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 non sono cumulabili con altri trattamenti di attività, di integrazione salariale e di disoccupazione.

I predetti trattamenti, se più favorevoli, sostituiscono, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli.

ARTICOLO 6.

Ai titolari di pensione a carico dell'INPS, residenti nei Comuni indicati a norma del precedente articolo 1, che abbiano dovuto abbandonare per ordine dell'Autorità la propria abitazione, i quali fruiscono di un trattamento che da solo o cumulato con altri trattamenti pensionistici non superi la somma di lire 100 mila mensili, nonché ai titolari di pensione sociale e di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale di importo non superiore alla somma medesima, è corrisposta una sovvenzione speciale di lire 200.000 *una tantum*.

La stessa sovvenzione spetta, altresì, ai titolari di pensione a carico di trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione e l'esonero, che da solo e cumulati con altri trattamenti pensionistici non superino la somma suddetta.

La prestazione di cui ai precedenti commi è anticipata dall'INPS o dagli altri enti che erogano i trattamenti di pensione e le rendite e non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3 e 4.

La sovvenzione speciale di cui al primo comma è corrisposta a carico del Ministero dell'interno anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni. Tale sovvenzione non è cumulabile con provvidenze di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

ARTICOLO 7.

I coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali titolari di aziende e rispettivi familiari, residenti nei Comuni indicati a norma del precedente articolo 1, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, nonché all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i quali abbiano subito gravi danni per effetto dell'inquinamento di sostanze tossiche, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni o per l'ENAOI limitatamente alle rate aventi scadenza tra il 10 luglio 1976 ed il 30 giugno 1977.

Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'INPS a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto dell'inquinamento tossico.

ARTICOLO 8.

Ai titolari di aziende operanti nei Comuni colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche, indicati a norma del precedente articolo 1, iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

dei coltivatori diretti coloni e mezzadri, degli artigiani o degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'INPS, rispettivamente con leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, che abbiano subito gravi danni per effetto dell'inquinamento medesimo, è anticipata dalle suddette gestioni una sovvenzione speciale di lire 300.000 *una tantum*, maggiorata di 50.000 lire per ogni persona appartenente al nucleo familiare considerata unità attiva o a carico ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

In caso di azienda con più titolari la sovvenzione di cui al primo comma è attribuita in parti eguali a ciascun contitolare.

Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle gestioni anzidette, la sovvenzione è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata.

L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale di Milano dell'INPS entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del Sindaco provante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto dell'inquinamento di sostanze tossiche.

ARTICOLO 9.

L'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 graverà sul bilancio dello Stato che provvederà a rimborsare all'INPS, all'INAIL e alle altre gestioni interessate - far tempo dal 1978 e sulla base delle risultanze annuali di gestione - le somme dagli stessi anticipate o non riscosse per esoneri contributivi in attuazione dei predetti articoli, nell'ambito della rispettiva competenza.

Interventi del Ministero della sanità.

ARTICOLO 10.

Per fronteggiare le particolari esigenze di carattere igienico-sanitario relative alle zone inquinate da sostanze tossiche nella Provincia di Milano ed alla peculiarità del problema del disinquinamento è istituito presso la sede del Commissario di Governo per la Regione Lombardia un ufficio del Ministero della sanità, il quale cesserà di funzionare al ristabilimento della normale situazione igienico-sanitaria delle zone contaminate.

All'ufficio predetto sono affidate l'acquisizione di dati e l'effettuazione di rilievi riguardanti l'andamento del fenomeno in collaborazione con la Regione.

La struttura dell'ufficio ed il contingente del personale allo stesso assegnato sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, nell'ambito degli attuali organici del Ministero stesso.

Al personale chiamato a prestare servizio presso il predetto ufficio non si applica, limitatamente al periodo di attivazione dell'ufficio stesso, il disposto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

ARTICOLO 11.

In relazione alle stesse esigenze di cui all'articolo 10 e con identico carattere di temporalità l'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad istituire presso la Regione Lombardia una sezione distaccata.

La sezione, in collaborazione con gli organi ed i servizi sanitari della Regione Lombardia, svolge attività di ricerca scientifica ed esegue i controlli e gli accertamenti igienico-sanitari necessari in relazione al fenomeno dell'inquinamento.

La struttura della Sezione ed il contingente di personale alla stessa assegnato sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità nello ambito degli attuali organici dell'Istituto.

Per le necessità di impianto e di funzionamento della predetta Sezione l'Istituto può provvedere anche a trattativa privata fino ad un importo non superiore a lire 250 milioni per ciascun contratto, alla cui stipulazione si può procedere in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 23 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

Qualora per motivi di urgenza sia stato necessario procedere allo immediato acquisto di materiale di pronto impiego senza che siano stati stipulati i relativi contratti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto superiore di sanità provvede con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui al precedente comma.

Al personale dell'Istituto assegnato alla Sezione di Milano non si applica il disposto dell'articolo 57 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è istituito un capitolo apposito con uno stanziamento per l'anno finanziario 1976 di lire 400 milioni per far fronte alle spese necessarie per l'impianto, il funzionamento, l'acquisto di materiale e di attrezzature e le competenze straordinarie al personale della predetta Sezione.

ARTICOLO 12.

Ai membri della Commissione speciale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1976, viene attribuito, ai fini del trattamento di missione, l'ex parametro 825

Agli esperti, anche stranieri, chiamati a collaborare con la predetta Commissione ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché a quelli di cui il Ministro della sanità si è avvalso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è corrisposto un compenso globale, determinato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

Sui decreti di cui ai precedenti commi il controllo della Corte dei conti è successivo.

L'onere derivante dal presente articolo graverà sulla disponibilità del capitolo n. 1112 dello stato di previsione del Ministero della sanità dell'anno 1976.

Disposizioni varie.

ARTICOLO 13.

Per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1976 è sospeso il termine di scadenza dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati pagabili da debitori domiciliati e residenti nei Comuni indicati a norma del precedente articolo 1 pattuiti prima del 10 luglio 1976.

ARTICOLO 14.

Nei Comuni indicati nel precedente articolo 1 ai possessori di terreni colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche, è concesso per lo anno 1976, a richiesta degli interessati, lo sgravio dell'imposta locale sui redditi per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari.

Qualora la situazione determinata dall'inquinamento si protragga anche nel corso dell'anno 1977, per i redditi indicati nel primo comma non si applica la imposta locale sui redditi relativamente a detto anno. L'esistenza di tale situazione deve essere denunciata dal possessore del terreno entro il 30 aprile 1977 all'Ufficio tecnico erariale, che provvede al conseguente accertamento, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

È sospesa l'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta locale sui redditi relativamente ai redditi indicati nel comma precedente fino al 30 giugno 1977.

ARTICOLO 15.

Nei Comuni indicati nel precedente articolo 1, è concesso per l'anno 1976, a richiesta degli interessati, lo sgravio dell'imposta locale sui redditi per i fabbricati che, per disposizione della pubblica autorità, siano stati abbandonati in conseguenza dell'inquinamento.

Qualora lo stato di abbandono dei fabbricati di cui al precedente comma si protragga nel corso dell'anno 1977, sui redditi dei fabbricati medesimi non si applica l'imposta locale sui redditi limitatamente ai mesi per i quali in detto anno perduri lo stato di abbandono.

Agli effetti dell'esclusione dai ruoli dell'imposta locale sui redditi di cui al comma precedente il contribuente deve dichiarare, entro il 31 gennaio 1977 all'Ufficio imposte dirette il perdurare dello stato di abbandono e nella dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1978 il periodo di tempo durante il quale nell'anno 1977 lo stato medesimo si è protrato.

ARTICOLO 16.

Le erogazioni in danaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni dei Comuni indicati nel precedente articolo 1 non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante.

I redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari, nonché i redditi per i fabbricati, per i quali è concesso lo sgravio della imposta locale sui redditi, o questa non è applicata a norma dei precedenti articoli 15 e 16, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

ARTICOLO 17.

I contributi e le provvidenze previsti dal presente decreto sono concessi a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato è surrogato ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.

Nel caso che il diritto di surrogazione non possa essere esercitato le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari.

ARTICOLO 18.

All'onere derivante dal presente decreto nell'anno 1976, in lire 40.400 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1976.

LEONE

ANDREOTTI - STAMMATI - MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO